

## IL TRIBUNALE DI LECCE

## SEZIONE LAVORO

## IL GIUDICE DEL LAVORO

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza del 16.3.2023

- Rilevato che il ricorrente ha chiesto in via d'urgenza un provvedimento volto ad ottenere il ripristino della pensione di inabilità civile nonché il conguaglio della maggiorazione sociale sospesa dal maggio 2022 a seguito della scadenza del permesso di soggiorno, evidenziando che in data anteriore alla scadenza del permesso in parola aveva presentato domanda di rinnovo, sicchè illegittimamente INPS aveva provveduto alla sospensione della prestazione; rilevava, quanto al periculum, che tale prestazioni assistenziale era l'unica fonte di sostentamento, attese anche le sue gravi condizioni di salute;
- Rilevato che l'INPS ha concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo che l'erogazione della prestazione presupponeva la validità del permesso di soggiorno pacificamente scaduto e non ancora rinnovato, con conseguente venir meno dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali de quibus;
- Rilevato che nelle note di trattazione scritta la ricorrente ha documentato il successivo rilascio del permesso di soggiorno con conseguente diritto alla prestazione, verosimilmente accolta dall'Inps, sebbene tanto non risulti in giudizio;
- Ritenuto ad ogni buon conto che la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso non risultando allo stato liquidata la prestazione;
- Rilevato che è in discussione il diritto del ricorrente, straniero extracomunitario residente in Italia con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, a percepire la pensione di inabilità di cui è stato beneficiario dal 1.6.2017 (confermata, con verbale di revisione del 2.8.2022, sino ad agosto 2025) anche nel periodo intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno (18.5.2022), di cui il ricorrente ha chiesto tempestivamente il rinnovo (con domanda del 21.4.2022), e l'emissione del nuovo permesso di soggiorno (in effetti rilasciato nel marzo 2023 con decorrenza retrodatata al 21.4.2022);
- Rilevata l'indiscussa natura assistenziale della prestazione in parola spettante, nel sussistere dei presupposti di legge, anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia titolari di permesso di soggiorno;
- Rilevato che, a fronte di una tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (nella specie documentato), il richiedente non può essere pregiudicato dal dilatarsi dei tempi per il

completamento della procedura di rinnovo, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che in tale ipotesi il cittadino extracomunitario, comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale, ha diritto a continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione della procedura;

- Rilevato peraltro che in tal senso si è più volte espresso anche l'INPS con numerosi messaggi, evidenziando che *gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione* (si veda messaggio n 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario; messaggio n 11292/08 in materia di diritto all'indennità di disoccupazione e da ultimo messaggio 2951 del 25.7.22 in tema di assegno unico);
- Ritenuto del pari sussistere *il periculum in mora* stante il precario stato di salute del ricorrente e la natura assistenziale della prestazione tesa ad assicurare i bisogni primari della persona;
- Ritenuto che le spese di lite vadano liquidate secondo il principio di soccombenza;

#### PQM

Visto l'art 700 cpc,

ordina in via cautelare ed urgente ad Inps di corrispondere al ricorrente i ratei di pensione di inabilità, ove non ancora corrisposti nella misura dovuta, a decorrere dalla sospensione della prestazione (maggio 2022) sino al suo ripristino.

Condanna Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente pari a € 900 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.

Si comunichi

Lecce 01/06/2023

Il giudice del lavoro